



SETTORE IVA

I “NUOVI” ELENCHI CLIENTI / FORNITORI E I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

RIFERIMENTI

- Art. 21, DL n. 78/2010
- Provvedimenti Agenzia Entrate 22.12.2010 e 14.4.2011
- Circolare Agenzia Entrate 30.5.2011, n. 24/E
- Informative SEAC 4.8.2010, n. 184, 9.9.2010, n. 197, 24.12.2010, n. 287 e 15.4.2011, n. 93

IN SINTESI

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito al nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni pari o superiori a € 3.000 (25.000 per il 2010) ovvero a € 3.600 se documentate da scontrino / ricevuta fiscale (per le operazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2011).

In particolare si segnala che, secondo l’Agenzia:

- *l’obbligo non interessa i contribuenti minimi;*
- *per l’individuazione delle operazioni da comunicare non si tiene conto delle anticipazioni in nome e per conto del cliente;*
- *sono escluse le operazioni effettuate in ambito UE e quelle senza IVA per mancanza del requisito territoriale;*
- *devono essere comunicate anche le operazioni soggette al regime del margine e quelle alle quali è applicabile il “reverse charge”.*

L’Agenzia conferma infine la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso per regolarizzare la violazione di omessa, incompleta o infedele comunicazione.

SERVIZI COLLEGATI

Settimana
Professionale

SCHEDE OPERATIVE fisco

Con l'art. 21, DL n. 78/2010, è stato introdotto l'obbligo di **comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate**, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute **rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000 ovvero € 3.600** (al lordo IVA) per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e quindi documentate da scontrino / ricevuta fiscale.

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2011, n. 24/E, **“la limitazione dell'obbligo di comunicazione telematica alle sole cessioni e prestazioni di servizi di importo unitario superiore a 3.000 euro risponde ad uno dei principali obiettivi che la norma si prefigge di realizzare, consistente nella necessità di perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza. Al tempo stesso, consente di circoscrivere gli adempimenti ad una ristretta platea di titolari di partita IVA, escludendo dall'obbligo stesso tutti i soggetti di minori dimensioni”**.

L'obbligo in esame, che riguarda sia le operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA (c.d. operazioni B2B) che quelle effettuate con acquirenti / committenti privati (c.d. operazioni B2C), decorre, in generale, dal 2010.

Tuttavia, per effetto di quanto disposto dal Provvedimento 22.12.2010, **solo per il 2010**, la comunicazione va effettuata **entro il 31.10.2011** e con **esclusivo riferimento alle operazioni**:

- **soggette all'obbligo di fatturazione**. Di conseguenza **non** devono essere comunicate le operazioni documentate con scontrino / ricevuta fiscale;
- i cui **corrispettivi sono pari o superiori a € 25.000**.

Con riguardo alle **operazioni rese/ricevute nel 2011**, il citato Provvedimento 22.12.2010 ha disposto l'**esclusione dalla comunicazione delle operazioni** rilevanti ai fini IVA documentate da **scontrino / ricevuta fiscale effettuate fino al 30.4.2011**. Tale termine è stato poi **prorogato al 30.6.2011** con il Provvedimento 14.4.2011.

Conseguentemente, l'**obbligo di rilevazione delle operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale, decorre** dalle operazioni effettuate **dall'1.7.2011** e la relativa trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata entro il 30.4.2012.

Ora, nella citata Circolare n. 24/E l'Agenzia fornisce alcuni importanti chiarimenti circa i soggetti e le operazioni interessati / esclusi dall'adempimento in esame, dopo aver evidenziato che il nuovo obbligo **“consentirà ... l'individuazione dei soggetti a più alto rischio, e, conseguentemente, una azione di controllo estremamente selettiva in quanto mirata sulle possibili situazioni di frode o evasione fiscale riguardanti importi di rilevante entità, piuttosto che su quelle a più basso rischio per le quali, il più delle volte, il controllo porta a contestazioni di minima entità o anche a nessuna contestazione (ipotesi, quest'ultima deteriore, in quanto impatta su contribuenti corretti, con evidenti ricadute negative sulla funzione del controllo fiscale nel suo complesso)”** ed **“agevolerà una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi d'affari e dei costi dichiarati dai contribuenti nonché l'individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza necessari per la concreta individuazione della capacità contributiva delle persone fisiche, in specie ai fini dell'accertamento sintetico”**.

SOGGETTI OBBLIGATI

Come previsto dall'art. 1 del citato Provvedimento 22.12.2010, **“sono obbligati alla comunicazione ... tutti i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta ...”**. Il nuovo obbligo riguarda quindi **tutti i soggetti passivi IVA** (imprese / lavoratori autonomi) e quindi, come precisato nella Circolare n. 24/E in esame, **interessa anche**:

- i soggetti (imprese / lavoratori autonomi) in **contabilità semplificata**;
- gli **enti non commerciali**, relativamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole ai sensi dell'art. 4, DPR n. 633/72;
- i **soggetti non residenti** con una stabile organizzazione in Italia, operanti tramite un rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente;
- i **curatori fallimentari ed i commissari liquidatori** per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i **soggetti** che effettuano operazioni esenti ed hanno **esercitato l'opzione ex art. 36-bis**, DPR n. 633/72 usufruendo dell'esonero degli adempimenti IVA;
- i soggetti che applicano il **regime delle nuove iniziative** ex art. 13, Legge n. 388/2000.

Benché la normativa di riferimento, come ribadito dalla citata Circolare n. 24/E, non preveda alcuna esclusione soggettiva, l'Agenzia delle Entrate giunge comunque alla conclusione che i **soggetti che si avvalgono del regime dei minimi** di cui all'art. 1, commi da 96 a 116, Legge n. 244/2007 sono da considerare **“esonerati dall'obbligo di comunicazione in quanto l'adesione a detto regime comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti IVA, l'esonero da qualunque obbligo, fatta salva la certificazione dei corrispettivi”**.

Chiaramente, qualora detti soggetti dovessero **decadere da tale regime in corso d'anno** (conseguimento di ricavi/compensi superiori a € 45.000), l'esclusione dall'obbligo in esame viene meno. In particolare, gli stessi saranno tenuti a **comunicare le operazioni “sopra soglia” effettuate a decorrere dalla data di decadenza dal regime**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

In presenza di **operazioni straordinarie** o **altre trasformazioni sostanziali soggettive** (ad esempio, fusione, scissione, conferimento) la comunicazione va effettuata:

- **da tutti i soggetti** coinvolti, relativamente alle operazioni da ciascuno effettuate, qualora l'operazione straordinaria **non comporti l'estinzione del dante causa**;
- **dal soggetto subentrante** qualora l'operazione straordinaria comporti l'**estinzione del dante causa**. In tal caso nella comunicazione devono essere riportati anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto.

In detta situazione, come chiarito nella Circolare n. 24/E in esame, se l'**operazione straordinaria** è intervenuta **prima del termine di invio della comunicazione**, il soggetto **subentrante deve comunicare anche le operazioni del soggetto estinto** relative:

- all'**annualità precedente**, utilizzando una comunicazione distinta rispetto alla propria;
- all'**annualità in corso**, utilizzando un'unica comunicazione riepilogativa.



Esempio

Il 13.3.2012 è intervenuta la fusione per incorporazione della Beta srl nella Alfa spa.

La Alfa spa:

- entro il 30.4.2012 deve comunicare le operazioni del 2011 utilizzando 2 distinte comunicazioni, una per le operazioni proprie, l'altra per le operazioni della Beta srl, estinta per effetto della fusione;
- entro il 30.4.2013 deve comunicare le operazioni del 2012, comprese quelle relative al periodo 1.1 – 12.3.2012 della Beta srl, utilizzando un'unica comunicazione riepilogativa.

OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Come disposto dall'art. 2 del citato Provvedimento, la comunicazione va effettuata relativamente alle **“cessioni di beni e ... prestazioni di servizi rese e ricevute”**:

- **rilevanti ai fini IVA**;
- documentate da fattura ovvero scontrino / ricevuta fiscale;
- i cui corrispettivi dovuti, sulla base di quanto previsto contrattualmente, sono di importo pari o superiore a € 3.000 ovvero a € 3.600 per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione (dall'1.7.2011).

In particolare l'Agenzia nella Circolare in esame evidenzia che:

- ◆ l'adempimento in esame riguarda le operazioni:
 - **rese** a soggetti nei cui confronti sono **emesse fatture** per operazioni **rilevanti ai fini IVA (clienti)**;
 - **ricevute da soggetti titolari di partita IVA**, dai quali sono stati effettuati acquisti **rilevanti ai fini IVA (fornitori)**;
 - **rese** a soggetti nei cui confronti **non sono emesse fatture** per operazioni **rilevanti ai fini IVA**, ossia a consumatori finali (compresi imprese / lavoratori autonomi che hanno acquistato beni non rientranti nell'attività d'impresa / lavoro autonomo);
- ◆ sono operazioni **rilevanti ai fini IVA** le operazioni:
 - **imponibili**;
 - **non imponibili** in caso di **cessioni all'esportazione, operazioni assimilate o servizi internazionali** di cui, rispettivamente, agli artt. 8 (escluso il comma 1, lett. a e b), 8-bis, 9, 38-quater, 71 e 72, DPR n. 633/72;
 - **esenti** ex art. 10, DPR n. 633/72.

Conseguentemente, non sono rilevanti ai fini IVA e quindi sono **escluse dall'adempimento in esame**, le **operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA** per le quali **non sussiste il requisito soggettivo, oggettivo o territoriale**.



Da ciò deriva quindi anche che **“non devono essere comprese nella comunicazione le operazioni che, sotto il profilo territoriale non risultino rilevanti in Italia”**.

Così, ad esempio, il soggetto passivo IVA italiano che effettua una prestazione a favore di un'impresa tedesca non deve comunicare l'operazione ai fini in esame in quanto la stessa si considera effettuata in Germania (Paese del committente soggetto passivo IVA) e non è assoggettata ad IVA in Italia.

L'Agenzia precisa inoltre che **vanno comunicate anche** le operazioni:

- ◆ soggette al **regime del margine**;
- ◆ per le quali si **applica il meccanismo del “reverse charge”**;
- ◆ consistenti nella **cessione gratuita** o nella **destinazione a finalità estranee all'impresa** di beni che formano oggetto dell'attività, la cui base imponibile è definita ex art. 13, DPR n. 633/72.

Con specifico riferimento alle **operazioni effettuate nel 2010**, l'Agenzia:

- conferma che l'**obbligo riguarda soltanto** le operazioni per le quali è stata **emessa o ricevuta una fattura di importo pari o superiore a € 25.000** e **non riguarda** le operazioni, di **qualsiasi importo** per le quali **non ricorre l'obbligo di emissione della fattura** (documentate con scontrino/ricevuta fiscale);
- precisa che l'**obbligo di comunicazione** interessa comunque **le cessioni/prestazioni** effettuate **nei confronti di consumatori finali** per i quali è stata emessa la fattura, **sempreché di importo pari o superiore al predetto limite**.

IL LIMITE “SOGLIA” DI € 3.000 / 3.600

Come noto, a regime, le operazioni oggetto di comunicazione sono quelle per le quali **“i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a euro 3.000 al netto dell'IVA ... elevato a euro 3.600 al lordo dell'IVA applicata”** per le operazioni documentate con scontrino/ricevuta fiscale.

In merito all'individuazione di detto limite, nella Circolare n. 24/E in esame l'Agenzia precisa che:

- ⇒ per i soggetti tenuti a **certificare le operazioni con la fattura senza l'obbligo di indicare separatamente l'IVA**, quali le **agenzie di viaggi** ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, va fatto riferimento al **limite di € 3.600**;
- ⇒ in linea generale va fatto riferimento ai **corrispettivi dovuti in base alle condizioni contrattuali “salvo che specifiche disposizioni normative non prevedano l'applicazione del criterio del «valore normale» di cui all'articolo 13, comma 3 [DPR n. 633/72]”**;
- ⇒ **non** devono essere considerate le **spese anticipate in nome e per conto del cliente, “in quanto escluse dalla base imponibile IVA”**;
- ⇒ nei casi di applicazione del **regime del margine** per i beni usati ex art. 36, DL n. 41/95, va **“comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l'imposta, restando non rilevante la quota dell'importo non soggetta ad IVA”**.

Benché la Circolare faccia esplicito riferimento solo alle spese anticipate in nome e per conto del cliente, la giustificazione dell'irrelevanza di dette spese (esclusione dalla base imponibile IVA) porta a concludere che tutti gli importi esposti in fattura che sono esclusi dalla base imponibile IVA non sono da considerare per la verifica del superamento o meno del limite di € 3.000. Tale interpretazione è peraltro supportata dal successivo chiarimento relativo alle cessioni dei beni usati con il quale è ribadita la non rilevanza degli importi non assoggettati ad IVA e dall'ultima precisazione fornita dall'Agenzia che conclude affermando:

“In sostanza, per la determinazione dell'importo dell'operazione cui è connesso l'obbligo di comunicazione, non si deve tenere conto dell'eventuale quota parte fuori campo IVA”.

APPALTI, FORNITURE/SOMMINISTRAZIONI DA CUI DERIVANO CORRISPETTIVI PERIODICI E CONTRATTI COLLEGATI

Come noto il Provvedimento 22.12.2010 prevede che, al fine di determinare il **superamento o meno del limite soglia**, in presenza di:

- ◆ **contratti dai quali derivano pagamenti periodici** (appalto, fornitura, somministrazione, locazione, noleggio, ecc.) va fatto riferimento ai **corrispettivi relativi ad un intero anno solare**;
- ◆ **contratti tra loro collegati**, va fatto riferimento al **corrispettivo relativo all'intera operazione** nel suo complesso.

In merito l'Agenzia precisa che:

- il **collegamento negoziale** tra più contratti può essere previsto **sia da disposizioni normative** che dalle **condizioni contrattuali fissate autonomamente dalle parti** e, ai fini in esame, *“rileva quando dalla pluralità dei contratti emerge nei confronti dello stesso contribuente un corrispettivo superiore rispetto alle soglie previste dal provvedimento”*;
- **va comunicato soltanto “l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento”** compilando un'unica riga del tracciato record.
Così, ad esempio, ipotizzando un contratto per la tenuta ed elaborazione della contabilità che prevede un corrispettivo mensile di € 500 (per un totale di € 6.000 annui), se nel 2011 sono stati fatturati acconti per complessivi € 2.500, entro il 30.4.2012 si dovrà comunicare l'operazione in esame ancorché per un importo sotto il limite di riferimento;
- la **“data dell'operazione”** è quella di **registrazione dell'ultima operazione resa/ricevuta nell'anno di riferimento** e, se **non è prevista la registrazione**, la **data in cui l'operazione si considera effettuata** ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72.



L'Agenzia evidenzia che i **criteri indicati** per le operazioni “collegate” **valgono anche per le operazioni singole** di importo unitario pari o superiore ai limiti **“indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) e che sia effettuato in anni diversi”**.

Da ciò consegue che:

“nel caso di cessioni di beni per un importo di 10.000 euro, con fatturazione nell'anno di riferimento di un unico acconto di 2.500 euro, nel tracciato record dovrà essere indicata l'unica operazione resa e ricevuta nell'anno, pari a 2.500 euro, anche se inferiore alla soglia, indicando nel campo «data dell'operazione» la data di registrazione dell'operazione stessa”.

OPERAZIONI ESCLUSE

In base a quanto disposto dal citato Provvedimento 22.12.2010 e dall'art. 7, comma 2, lett. o), DL n. 70/2011 sono **escluse dalla comunicazione in esame**:

- ⇒ **le importazioni**;
- ⇒ **le esportazioni** ex art. 8, comma 1, **lett. a) e b)**, DPR n. 633/72. Per tali operazioni sussiste l'obbligo di emissione della bolletta doganale e pertanto le stesse risultano già a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria.
Sul punto la citata Circolare n. 24/E chiarisce che la comunicazione **va effettuata** nel caso di:
 - cessioni (anche tramite commissionari) ad esportatori abituali ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR, con utilizzo del plafond ossia operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali;
 - c.d. “triangolazioni comunitarie” ex art. 58, DL n. 331/93, in quanto trattasi di operazioni di fatto interne assimilate alle esportazioni solo ai fini della non imponibilità IVA;
- ⇒ **le cessioni di beni / prestazioni di servizi**, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, **nei confronti di operatori** economici aventi sede, residenza o domicilio in **Paesi c.d. “black list”** individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001.



L'esclusione dall'obbligo è collegata al fatto che, con riguardo a tali operazioni, dall'1.7.2010 è previsto un monitoraggio delle stesse tramite la presentazione degli specifici elenchi all'Agenzia delle Entrate;

RIPRODUZIONE VIETATA

⇒ le **operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria** ex art. 7, DPR n. 605/73 (ad esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, ecc.).

Sul punto si rammenta che l'Agenzia delle Entrate in occasione del consueto incontro d'inizio anno con la stampa specializzata ha specificato che:

- sono **“esenti dall'obbligo di comunicazione le operazioni riguardanti le cessioni di immobili”**;

- **vanno comunicate “le cessioni di autoveicoli, nonostante il particolare regime pubblicistico a cui sono assoggettati questi beni, in considerazione del fatto che esse non costituiscono oggetto di monitoraggio da parte dell'anagrafe tributaria, sempre in base all'articolo 7 del Dpr 605/1973”**.

⇒ le operazioni effettuate **nei confronti di privati** (non soggetti passivi IVA) se il pagamento dei corrispettivi è avvenuto mediante **carte di credito, di debito o prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/73.

Sul punto la citata Circolare n. 24/E precisa che:

*“non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari **non residenti** e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione)”*;

⇒ le operazioni effettuate/ricevute **in ambito intraUE**. Tali operazioni risultano, infatti, già “monitorate” dall'Agenzia delle Entrate tramite i noti modd. Intra;

⇒ i **passaggi interni** di beni documentati da fattura.

DATI DA RIPORTARE NELLA COMUNICAZIONE

Nella comunicazione in esame devono essere riportati, ai fini dell'individuazione dei **soggetti** e delle **operazioni** previsti dal citato Provvedimento, per **ciascuna** cessione/acquisto o per **ciascuna** prestazione resa/ricevuta, i seguenti dati:

⇒ **partita IVA** o, in mancanza, **codice fiscale** del cedente / prestatore, acquirente / committente;

⇒ per i **soggetti non residenti**, privi di codice fiscale:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche;

- denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi previsti con riferimento alle persone fisiche per almeno uno dei soggetti che ne hanno la rappresentanza;

⇒ i **corrispettivi dovuti** dall'acquirente/committente o al cedente / prestatore, nonché l'**IVA** applicata o l'**indicazione** che si tratta di **operazione non imponibile o esente**.

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare in esame precisa che l'ammontare dell'operazione da indicare nella comunicazione deve **tener conto delle note di variazione** ex art. 26, DPR n. 633/72.

Sul punto è infatti evidenziato che:

*“... l'operazione **non** andrà comunicata se, per effetto della nota di variazione in diminuzione, l'importo dell'operazione, inizialmente superiore al limite di 3.000 euro **scende al di sotto di detto limite**; se invece l'importo dell'operazione è in origine superiore al limite dei 3.000 euro e con la nota di variazione in diminuzione l'importo **rimane comunque superiore al limite stesso, l'operazione va comunicata al netto dell'importo stornato**. Analogamente l'operazione andrà comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento, l'importo, inizialmente inferiore al limite di 3.000 euro, supera detto limite. Nell'ipotesi in cui la variazione avvenga **dopo il termine previsto per la comunicazione**, l'importo sarà indicato in quella relativa all'anno in cui la nota di variazione è stata emessa”*.

Quanto sopra può essere così schematizzato:

<i>Importo operazione originaria</i>	€ 3.200	€ 4.800	€ 2.800
<i>Nota di accredito</i>	(€ 300)	(€ 800)	--
<i>Nota di addebito</i>	--	--	€ 500
<i>Totale operazione</i>	€ 2.900	€ 4.000	€ 3.300
Obbligo comunicazione	NO	SI	SI

Per le operazioni documentate da **scontrino / ricevuta fiscale**:

- i corrispettivi vanno indicati per l'**ammontare comprensivo dell'IVA**;
- il **committente / acquirente** deve fornire al cedente / prestatore i propri **dati identificativi**. In merito l'Agenzia delle Entrate nella Circolare in esame chiarisce che salvo il caso di pagamento del corrispettivo tramite carte di credito, di debito, o prepagate l'**acquisizione del codice fiscale** dell'acquirente / committente privato (non soggetto passivo IVA) è **sempre necessario anche in caso di emissione di fattura**.

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare in commento rammenta poi che:

- ⇒ il soggetto obbligato alla comunicazione in esame "per l'individuazione degli elementi informativi da trasmettere" farà riferimento al momento:
 - della registrazione (se obbligatoria) dell'operazione ex artt. 23, 24 e 25, DPR n. 633/72;
 - di effettuazione dell'operazione ex art. 6, DPR n. 633/72 se la registrazione non è obbligatoria;
- ⇒ nel tracciato record è presente uno specifico campo denominato "Importo delle operazioni effettuate nell'anno – Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura".
In tale campo vanno inserite le operazioni effettuate e documentate con fattura con IVA non esposta come, ad esempio, le cessioni di beni usati nel regime del margine o le operazioni delle agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72 e DM n. 340/99 (che rappresentano, a loro volta, per gli acquirenti, "acquisti con IVA non esposta ed indetraibile");
- ⇒ sono altresì oggetto di comunicazione quelle operazioni, rilevanti ai fini IVA, il cui corrispettivo, pari o superiore a € 3.000, riguarda le provvigioni corrisposte dai vettori per le attività di intermediazione svolte dalle agenzie di viaggio in nome e per conto dei vettori stessi.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione in esame va presentata, "aggregata per anno", entro i seguenti termini:

Anno di riferimento della comunicazione	Termine di presentazione
2010 solo per operazioni documentate da fattura ≥ € 25.000 (netto IVA)	31.10.2011
2011 • operazioni documentate da fattura ≥ € 3.000 (netto IVA) • operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale ≥ € 3.600 (lordo IVA) effettuate dall'1.7.2011.	30.4.2012

COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA / INTEGRATIVA

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine è possibile trasmettere una **comunicazione sostitutiva** di quella già inviata a condizione che la stessa si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione sia effettuata mediante annullamento della precedente.

Scaduto il suddetto termine, in presenza delle condizioni previste dall'art. 13 D.Lgs. n. 472/97, è possibile regolarizzare la violazione tramite il **ravvedimento operoso**.

Si rammenta che, in caso di **omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri** è applicabile la **sanzione da € 258 a € 2.065** prevista dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97. ■